



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
REGOLAMENTO PER LE SEGNALAZIONI- Rev 01

DATA	DESCRIZIONE	APPROVAZIONE
26 Maggio 2023	Rev. 00 – Prima Emissione	Consiglio di Amministrazione
27/01/2026	Rev. 01 – Aggiornamento normativo ex D.Lgs. 24/2023 (whistleblowing)	

Premessa

TESECO BONIFICHE S.R.L., nell'ambito del proprio sistema di governance e controllo interno, ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e un Codice Etico, strumenti finalizzati a prevenire comportamenti illeciti e a promuovere una cultura aziendale improntata ai principi di legalità, correttezza, trasparenza e responsabilità.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle segnalazioni di presunte violazioni del Modello 231, del Codice Etico e delle procedure aziendali, nonché, in attuazione del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, delle segnalazioni relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea apprese nel contesto lavorativo.

L'adozione del canale di segnalazione interno risponde all'esigenza di garantire un sistema strutturato, sicuro e riservato per la ricezione e la gestione delle segnalazioni, assicurando la tutela del segnalante, della persona segnalata e di tutti i soggetti coinvolti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il presente Regolamento integra e coordina le disposizioni già previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, senza modificarne l'impianto, confermando il ruolo dell'Organismo di Vigilanza e degli organi aziendali competenti nella gestione, supervisione e valutazione delle segnalazioni.

1. DEFINIZIONI

Ente: *TESECO BONIFICHE S.R.L.*

D. Lgs. 196/03: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

Regolamento UE/2016/679 GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

D.Lgs. n. 231/01: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” e successive modifiche e integrazioni.

D.Lgs. 24/2023: il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione”.

Segnalazione: qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito dal Codice Etico, Manuale integrato e/o dal “Modello di Organizzazione Gestione e Controllo”.

Ai fini del presente Regolamento, costituiscono altresì oggetto di segnalazione, ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, le informazioni relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea, nonché comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società, apprese nel contesto lavorativo.

Segnalazione anonima: qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano rintracciabili, a tal proposito in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 la società è tenuta a favorire le modalità di segnalazione anche anonime mediante la predisposizione di più canali comunicativi di cui almeno uno informatico (come, ad esempio, la predisposizione di un’area a ciò dedicata sul sito della società).

Segnalazione in mala fede: la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio a un destinatario del Codice Etico e/o del “Modello 231”.

Soggetti segnalanti: i destinatari del Codice Etico e/o del “Modello 231”, nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare la segnalazione.

Rientrano altresì tra i soggetti segnalanti, ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, anche coloro che, pur non rientrando tra i destinatari del Codice Etico e/o del Modello 231, intrattengono o hanno intrattenuto un rapporto di lavoro o di collaborazione con la Società, nonché i soggetti che operano per conto di fornitori, appaltatori o subappaltatori.

Sono considerati soggetti segnalanti, ai sensi del D.Lgs. 24/2023:

- ex dipendenti;
- candidati a un rapporto di lavoro;
- collaboratori, consulenti, stagisti e tirocinanti;
- lavoratori e collaboratori di fornitori, appaltatori e subappaltatori;
- soggetti che operano sotto la supervisione e direzione della Società

Soggetti segnalati: i destinatari del Codice Etico e/o del “Modello 231” che abbiano commesso presunti rilievi, irregolarità violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel “Modello 231”. **Rientrano altresì tra i soggetti segnalati, ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, anche soggetti diversi dai destinatari del Codice Etico e/o del Modello 231, qualora le condotte segnalate siano rilevanti ai fini delle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea e risultino connesse alle attività svolte dalla Società o ai rapporti intrattenuti con la stessa.**

2. FINALITÀ

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l’analisi e il trattamento di segnalazioni, anche in forma anonima, relative alle violazioni del “Modello 231” e/o del Codice Etico e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell’Organismo di Vigilanza.

La presente procedura è altresì finalizzata a dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, consentendo la segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea, nonché di comportamenti, atti od omissioni appresi nel contesto lavorativo che possano ledere l’interesse pubblico o l’integrità della Società.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica ai destinatari del “Modello 231” e/o del Codice Etico, così come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

I segnalanti, nei rapporti con la *TESECO BONIFICHE S.R.L.* e secondo quanto stabilito nel “Modello 231” e nel Codice Etico, devono segnalare quanto previsto nel successivo paragrafo 5 “oggetto della segnalazione”. **Ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, la presente procedura si applica altresì alle segnalazioni effettuate da soggetti che, pur non rientrando tra i destinatari del Modello 231 e/o del Codice Etico, intrattengono o hanno intrattenuto rapporti di lavoro o collaborazione con la Società, nonché dai soggetti che operano per conto di fornitori, appaltatori o subappaltatori, limitatamente alle violazioni apprese nel contesto lavorativo.**

4. DIFFUSIONE

La presente procedura:

- è parte integrante del “Modello 231” e, dunque, è approvata dal C.d.A. della *TESECO BONIFICHE S.R.L.* che, su eventuale proposta dell’Organismo di Vigilanza, ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla;
- è accessibile presso l’ufficio risorse umane della *TESECO BONIFICHE S.R.L.* dove può essere esaminata unitamente al “Modello 231”, nonché esposta nella bacheca sociale.
- La presente procedura è altresì resa disponibile sul sito internet istituzionale della Società ed è accessibile tramite il canale di segnalazione interno attivato dalla *TESECO BONIFICHE S.R.L.*, al fine di garantirne la conoscibilità da parte di tutti i soggetti legittimati a effettuare segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Oggetto della segnalazione sono le informazioni, ivi compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni del D.Lgs. n. 231/2001, del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea, comportamenti, atti od omissioni che possano ledere l’interesse pubblico o l’integrità della Società, appresi nel contesto lavorativo. Ovvero la violazione o l’elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del “Modello 231” e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico della *TESECO BONIFICHE S.R.L.* appresa con certezza.

Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente Regolamento le segnalazioni aventi ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale attinenti esclusivamente al rapporto di lavoro, che non presentino profili di violazione delle disposizioni normative, del Codice Etico o del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

6. TUTELE DEL SEGNALANTE

Le tutele previste dal presente articolo si applicano in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 e sono riconosciute a tutti i soggetti legittimati a effettuare segnalazioni ai sensi della normativa vigente.

È fatto espresso divieto di compiere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata

all'ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza da parte del segnalante.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

Sono nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Entro 3 anni dall'atto ritorsivo o dal licenziamento, il segnalante può fare ricorso e chiedere:

- il reinserimento o la riassunzione allo stesso livello che la persona fisica avrebbe avuto prima della segnalazione;
- il pagamento del doppio degli stipendi arretrati;
- il pagamento degli interessi sugli stipendi arretrati;
- il risarcimento per i danni speciali subiti a seguito della discriminazione, comprese le spese del procedimento.

7. TUTELA DEL SEGNALATO

Il soggetto segnalato dovrà essere informato dall'organismo preposto non appena concretamente possibile, successivamente alla raccolta dei dati che lo riguardano.

Egli dovrà in particolare essere informato in merito all'organismo che ha in carica la segnalazione (soprattutto se la società ne ha organizzati più d'uno) e di quello/i che all'interno della società potranno riceverne notizia, i fatti per i quali è stato segnalato, nonché l'esistenza dei suoi diritti di accesso e rettifica e le modalità per esercitarli.

Soltanto ove si corra il concreto rischio che la suddetta informativa possa pregiudicare la possibilità da parte della società di investigare efficacemente sui fatti segnalati, questa potrà essere ritardata sino al perdurare di tale rischio.

Considerata la gravità della compressione del diritto all'informativa, tale posticipazione potrà essere applicata solo in casi eccezionali, caso per caso, ove ricorra il serio rischio di distruzione o alterazione delle prove da parte del soggetto segnalato.

Quanto ai diritti di accesso e rettifica da parte del soggetto segnalato, anche a questo proposito, la Società ne ritiene possibile una compressione soltanto in casi eccezionali e da valutare caso per caso, ove i diritti e le libertà di altri soggetti possano risulterne pregiudicati.

8. GARANZIE DI ANONIMATO

I soggetti segnalanti, la cui identità non è divulgata, sono tutelati contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione e ritorsione.

L'Organismo di Vigilanza, infatti, garantisce l'assoluta riservatezza ed anonimato delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della

TESECO BONIFICHE S.R.L.

È fatto espresso divieto di porre in essere atti discriminatori o anche solo indirettamente afflittivi nei confronti del segnalante di condotte illecite. La società deve incentivare il dipendente a denunciare illeciti sia riguardanti il modello che riguardanti l'ordinamento giuridico italiano.

La società dovrà avere cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione.

A questo fine è utile assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter con l'indicazione dei termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni.

Le garanzie di riservatezza e anonimato previste dal presente articolo sono assicurate nel rispetto di quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, che tutela l'identità del segnalante, della persona segnalata e di ogni altro soggetto coinvolto, nonché il contenuto della segnalazione.

8.1. Anonimato

L'OdV garantisce il rispetto dell'art. 6 commi 2-bis e 2-ter del D. Lgs. 231.

A tal fine l'OdV in qualità di destinatario delle segnalazioni garantisce il rispetto della riservatezza del segnalante al fine di evitare ogni atto discriminatorio o lesivo da parte delle funzioni societarie

Resta ferma l'applicazione delle tutele previste dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 in materia di riservatezza dell'identità del segnalante e di divieto di ritorsione, anche nei casi di segnalazioni effettuate in forma anonima.

9. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza tramite l'apposito format o tramite comunicazione diretta o, per i dipendenti, tramite i Responsabili di Unità (Ufficio/Servizio/Dipendenza), i quali devono tempestivamente trasmettere all'Organismo di Vigilanza quanto ricevuto dai segnalanti, utilizzando criteri di riservatezza a tutela dell'efficacia degli accertamenti e dell'onorabilità delle persone interessate dalla segnalazione (tramite la cassetta per la segnalazione presente in azienda o la mail dell'Organismo di Vigilanza anche questa resa nota unitamente al presente Regolamento).

La segnalazione può essere inviata in qualsiasi forma, tuttavia per agevolare la compilazione è disponibile un fac-simile di “Modulo segnalazione” riprodotto in calce alla presente procedura.

L'O.d.V. richiede che i dati contenuti nelle segnalazioni inoltrate tramite modello o in forma libera siano pertinenti rispetto alle finalità di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Inoltre, nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non devono essere fornite informazioni non strettamente attinenti all'oggetto della segnalazione. In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede l'O.d.V. si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

In aggiunta alle modalità sopra indicate, la Società ha attivato un canale di segnalazione interno mediante piattaforma informatica dedicata, accessibile anche dal sito internet aziendale, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona segnalata e del contenuto della segnalazione, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24. Il segnalante può altresì richiedere di effettuare la segnalazione in forma orale mediante un incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza o con il soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni, secondo modalità idonee a garantire la riservatezza.

Le modalità di segnalazione di cui al presente articolo sono garantite anche ai soggetti esterni legittimati a effettuare segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

La gestione operativa delle segnalazioni è effettuata secondo un modello centralizzato. La ricezione e il primo presidio del canale di segnalazione sono affidati alla funzione Risorse Umane, che opera quale referente operativo del canale e cura lo smistamento delle segnalazioni alle funzioni aziendali competenti, nel rispetto dei principi di riservatezza, separazione delle funzioni e minimizzazione degli accessi.

La gestione tecnica e amministrativa della piattaforma informatica di segnalazione è affidata alla funzione QHSE, quale referente dei sistemi di gestione e del Modello 231, con funzioni di configurazione, manutenzione operativa e supporto tecnico, nonché di backup operativo del referente del canale.

10. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono le seguenti:

- ricezione;
- valutazione delle stesse ed eventuale trasmissione ai vertici aziendali.
- la determinazione dell'esito finale delle segnalazioni e l'adozione delle eventuali misure conseguenti sono assunte dal Datore di Lavoro, con il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza, secondo le rispettive competenze e nel rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Sistema Disciplinare aziendale.

10.1. RICEZIONE

Le segnalazioni possono pervenire secondo una delle seguenti modalità alternative:

- L'OdV riceve le segnalazioni direttamente dal segnalante tramite l'apposita mail;
- Il segnalante potrà inserire la propria segnalazione nella cassetta presente in azienda che sarà controllata con una frequenza settimanale dal Referente flussi dell'OdV.

Il Referente, valutata la conferenza delle segnalazioni rinvenute nella cassetta, dovrà tempestivamente trasmetterle all'OdV tramite il canale dedicato nel rispetto della riservatezza.

Il soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni rilascia al segnalante, ove identificabile, un avviso di ricezione della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione della stessa, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

10.2. ISTRUTTORIA ED ACCERTAMENTO

A seguito della valutazione delle informazioni ricevute e dell'inerenza delle stesse rispetto alle finalità del decreto 231, l'O.d.V. informa tempestivamente i Vertici Aziendali, i quali procederanno secondo quanto previsto nel Sistema Disciplinare, irrogando le opportune sanzioni.

L'Organismo di Vigilanza fornisce riscontro al segnalante, ove identificabile, sull'esito o sullo stato dell'istruttoria entro un termine non superiore a tre mesi dalla data dell'avviso di ricezione della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, dalla data di scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il riscontro al segnalante è fornito nel rispetto degli obblighi di riservatezza e tutela dei dati personali, nonché delle esigenze istruttorie e dei diritti della persona segnalata.

11. INFORMATIVA RISPETTO ALLA NORMATIVA DETTATA DAL D.LGS. N. 196/2003 E DAL GDPR UE/2016/679

I dati personali acquisiti mediante la segnalazione verranno trattati:

- esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 231/2001, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea;
- nel rispetto della normativa dettata dal d.lgs. n.196/2003 e del GDPR 679/2016 e D. lgs. n.101 del 2018.

Il trattamento dei dati personali è altresì effettuato per adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, in qualità di base giuridica ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679.

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni “anonime”, il conferimento dei dati del segnalante appare facoltativo ed un rifiuto di quest'ultimo in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato dell'Organismo di Vigilanza.

Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e la *TESECO BONIFICHE S.R.L.*, mediante il proprio O.d.V., si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente “*mala fede*”.

L'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 può essere limitato, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, qualora dall'esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio alla riservatezza dell'identità del segnalante o all'efficace svolgimento delle attività istruttorie.

Ai sensi del GDPR il segnalante potrà esercitare i seguenti diritti:

- ottenere indicazione dell'origine dei propri dati nonché delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati;

- ottenere:
 - l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - l'attestazione delle operazioni che sono state portate a conoscenza di terzi, anche per quanto riguarda il loro contenuto; di coloro ai quali i dati sono staticomunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 - opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento.

I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione e comunque nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

12. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L'O.d.V. è tenuto ad archiviare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

I documenti in formato elettronico sono conservati in una “*directory*” protetta da credenziali di autenticazione conosciute dall'O.d.V. ovvero dai soggetti espressamente autorizzati dallo stesso.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede in coerenza con quanto enunciato nella presente procedura, l'O.d.V. si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito all'O.d.V. ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dallo stesso.

La documentazione relativa alle segnalazioni è conservata per il tempo strettamente necessario al trattamento delle stesse e, in ogni caso, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.